

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1798

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STEFANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1994

Estensione al personale docente della scuola elementare delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1982, il personale docente delle scuole elementari transitato nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, in possesso del parametro 397 ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è stato inquadrato nei ruoli amministrativi, con assimilabilità ai segretari capi che godevano del parametro 370, nella qualifica di «collaboratore amministrativo» (VII livello).

Detta assimilabilità è scaturita dal contenuto della successiva nota n. 5060/8.312.16.9 del 20 marzo 1984 della Presidenza del Consiglio dei ministri che, nel dare riscontro a una lettera del Ministero della pubblica istruzione con la quale veniva posto il problema della concreta attuazione del disposto contenuto nell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, motivava l'assimilabilità degli insegnanti elementari ai segretari amministrativi con l'indicazione dei parametri retributivi in cui si svolgeva la carriera degli insegnanti elementari e quella del personale ministeriale della carriera di concetto dei Ministri. Si è però verificato che mentre per il personale ministeriale la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri riportava fedelmente la progressione parametrica: 160-178-218-255-297-370, per gli insegnanti elementari riportava i seguenti parametri retributivi: 165-208-243-307, parametri superati da tempo. Infatti, detti docenti svolgevano la loro carriera sulla base dei seguenti parametri retributivi: nomina in ruolo, parametro 180; dopo due anni di servizio, parametro 243; dopo sei anni di servizio, parametro 280; dopo quattro anni di servizio, parametro 330 e dopo altri sei anni di servizio (ovvero al diciottesimo anno di servizio) parametro 397 (decreto-legge 30

gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88).

Se la Presidenza del Consiglio dei ministri avesse tenuto invece presente i veri parametri retributivi degli insegnanti elementari non avrebbe potuto assimilare gli insegnanti con parametro 397 ai segretari capi con parametro 370.

Detti insegnanti, nel transitare nei ruoli amministrativi, sono stati perciò fortemente danneggiati. Infatti, insegnanti con più di diciotto anni di servizio e, quindi, in possesso del parametro 397 dal 1976, si sono visti retrocedere dopo altri sei anni di servizio al parametro 370.

Successivamente, con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, è stato disposto che, tra gli altri, il personale con la qualifica di «collaboratore amministrativo» di settima qualifica funzionale, munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 1° luglio 1979 con la predetta professionalità, fosse inquadrato, secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento, nel profilo professionale corrispondente di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per il profilo medesimo, fino ad esaurimento degli aventi diritto; però con il successivo comma 4 è stato precisato che le disposizioni previste nello stesso articolo 9 si applicavano al personale non docente del comparto delle università.

Va quindi considerato che tra il personale docente delle scuole elementari transitato nei ruoli amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 270 del 1982, vi sono insegnanti muniti di diploma di laurea e in servizio alla data del 1° luglio 1979 con un parametro superiore a quello richiesto per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'inquadramento nel profilo di collaboratore amministrativo; e che le dotazioni organiche stabilite per l'ottava qualifica funzionale del personale transitato nei ruoli amministrativi sono di gran lunga superiori al numero degli eventuali beneficiari, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991.

La ricostruzione di questo tortuoso *iter* si è resa necessaria per motivare le ragioni del disegno di legge che si propone, diretto ad estendere a questa categoria il disposto dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sanando così una disparità tanto evidente quanto ingiustificata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, si applicano al personale docente della scuola elementare, munito del diploma di laurea e in possesso del parametro 397 alla data del 1° luglio 1979, transitato nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270.